Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Lunedì, 23 aprile 1934 - Anno XII** **Numero 94**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Asti la XXX Esposizione-fiera equina.

Con decreto in data del 28 marzo 1934-XII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1934-XII, registro n. 3 Finanze, foglio n. 386, il podestà di Asti è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la XXX Esposizione-fiera equina, con annesse manifestazioni, che avrà luogo in Asti dal 28 aprile al 13 maggio 1934-XII.

(6260)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1933, n. 2417.

Approvazione dello scambio di Note italo-austriaco concernente il regime convenzionale dei legnami, scambio effettuato in Roma il 19 ottobre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno allo scambio di Note italo-austriaco del 19 ottobre 1933 sul regime convenzionale dei legnami;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note italo-austriaco concernente il regime convenzionale dei legnami; scambio effettuato in Roma il 19 ottobre 1933.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei termini e modi previsti dallo scambio di Note di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 142. — MANCINI.

LE CHARGE D'AFFAIRES D'AUTRICHE A ROME
A S. E. LE CHEF DU GOUVERNEMENT ITALIEN
PREMIER MINISTRE, MINISTRE SECRETAIRE D'ETAT
POUR LES AFFAIRES ETRANGERES

N. 3871 R. Rome, le 19 octobre 1933.

Monsieur le Chef du Gouvernement,

Le Gouvernement italien a demandé au Gouvernement autrichien de renoncer au regime conventionnel établi à la faveur de l'Autriche par le Traité de commerce et de navigation italo-autrichien du 28 avril 1923 pour le « bois commun » de la position 604-*a*-2 et les « planches et planchettes pour caisses d'emballage », dont à la note *ad* 604, insérée dans le même traité. J'ai maintenant l'honneur de communiquer à V. E., d'ordre de mon Gouvernement, que l'Autriche renonce au traitement conventionnel susdit.

La présente note avec la reponse que V. E. voudra bien me faire parvenir seront considérées comme un accord passé à ce sujet entre les deux Gouvernements.

Cet accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible. Il pourra toutefois entrer en vigueur à titre provisoire par échange de notes.

Veuillez agréer, Monsieur le Chef du Gouvernement, l'assurance de ma plus haute considération.

ROTTER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

S. E. LE CHEF DU GOUVERNEMENT ITALIEN
PREMIER MINISTRE, MINISTRE SECRETAIRE D'ETAT
POUR LES AFFAIRES ETRANGERES
AU CHARGE D'AFFAIRE D'AUTRICHE A ROMA

N. 231544/70 Rome, le 19 octobre 1933-XI

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par note en date d'aujord'hui Vous avez bien voulu me communiquer, d'ordre du Gouvernement autrichien, ce qui suit:

« Le Gouvernement italien a demandé au Gouvernement autrichien de renoncer au régime conventionel établi à la faveur de l'Autriche par le Traité de commerce et de navigation italo-autrichien de 28 avril 1923 pour le « bois commun » de la position 604-*a*-2 et les « planches et planchettes pour caisses d'emballage » dont à la note *ad* 604, insérée dans le même Traité. J'ai maintenant l'honneur de communiquer à V. E., d'ordre de mon Gouvernement, que l'Autriche renonce au traitement conventionnel susdit.

La présente note avec la reponse que V. E. voudra bien me faire parvenir seront considérées comme un accord passé à ce sujet entre les deux Gouvernements.

Cet Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible. Il pourra toutefois entrer en vigueur à titre provisoire par échange de notes ».

En prenant acte de cette communication j'ai l'honneur de Vous confirmer que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 15 marzo 1934, n. 605.

Inclusione dell'abitato di S. Nicola, frazione del comune di Ardore (Reggio Calabria), tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Catanzaro;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di S. Nicola, frazione del comune di Ardore, in provincia di Reggio Calabria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 marzo 1934, n. 606.

Determinazione del numero delle infermerie presidiarie previste dall'art. 26, lettera e), della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 19 maggio 1932, n. 581, che determina il numero degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le infermerie presidiarie previste dall'art. 26, lettera *e*), della legge 11 marzo 1926, n. 396, sono sei.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1934, n. 607.

Modificazione del regime doganale del legname e dei prodotti derivati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un nuovo assetto al regime doganale del legname e dei prodotti derivati;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti variazioni:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggioraz.
460	Macchine non nominate:			
a	di legno	Q.le	75 —	1 —
	(Nota invariata)			
604	Legno:			
a	comune:			
	1. rozzo:			
	α) faggio e castagno	»	3 —	—
	β) altro	»	2.25	—
	Il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) è ammesso al dazio ridotto di lire una il quintale entro il limite di un contingente annuo di quintali ottocentomila, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze.			
	2. semplicemente sgrossato con l'ascia:			
	α) faggio e castagno	»	8 —	—
	β) altro	»	6 —	—
	3. squadrato o segato per il lungo:			
	α) faggio e castagno	»	12 —	—
	Il legno di faggio segato in tavole dello spessore di 17 millimetri o più fino a 22, destinato alla fabbricazione delle casse da imballaggio per agrumi da esportare, è ammesso alla importazione al dazio ridotto di lire 1,10 il quintale entro il limite di un contingente annuo di quintali 350.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle Finanze.			
	β) altro	»	9 —	—
	4. in assicelle per scatole, stacci e simili.	Q.le	25 —	—
	Le assicelle di faggio destinate alla fabbricazione delle casse da imballaggio per agrumi da esportare sono ammesse alla importazione al dazio ridotto di lire 1,10 il quintale entro il limite di un contingente annuo di quintali 120.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze.			
	5. in fogli di spessore:			
	α) di più di 1, fino a 3 millimetri	»	35 —	—
	β) di 1 millimetro o meno	»	45 —	—
	6. in verghe per cerchi, di qualunque lunghezza	»	4 —	—
	7. in fuscellini per fiammiferi	»	25 —	—
b	fino:			
	1. rozzo.	»	4 —	—
	2. semplicemente sgrossato con l'ascia	»	6 —	—
	3. squadrato o segato per il lungo	»	16 —	—
	4. in fogli di spessore di più di 1, fino a 3 millimetri	»	40 —	—
	5. in fogli di spessore fino a 1 millimetro	»	60 —	—
c	a compensazione	»	96 —	—
	Sono compresi in questa voce anche i cosidetti paniforti e cioè tavole di legno comune greggie, composte di due fogli esterni incollati su tavola fatta di listelli di legno incollati insieme.			
605	Legna da fuoco	»	2 —	—

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggioraz.
606	Carbone di legna	Q.le	4 —	—
607	Legni macinati, esclusi quelli per tinta e per concia e quelli medicinali	»	5 —	—
608	Lana di legno	»	10 —	—
609	Doghe per botti	»	10 —	—
610	Remi	»	10 —	—
610-*bis*	Pali e pertiche:			
a	rozzi o semplicemente scortecciati	»	11 —	—
b	ulteriormente lavorati	»	13 —	—
c	imbevuti di sostanze atte alla loro conservazione	»	15 —	—
	Si considerano come pali i tronchi rozzi, semplicemente scortecciati od ulteriormente lavorati, di forma tronco-conica, della lunghezza fino a 12 metri ed aventi, alla minore estremità, la circonferenza non superiore a 45 centimetri. I pali imbevuti di sostanze atte alla loro conservazione rientrano in questa voce qualunque siano le loro dimensioni.			
611	Botti, nuove o vecchie:			
a	con cerchi di legno	Hl. capacità	2 —	—
b	con cerchi di ferro	»	4 —	—
612	Tavole e quadrelli di legno, per pavimento:			
a	impiallacciati o intarsiati	Q.le	75 —	—
b	altri:			
	1. non incollati	»	45 —	—
	2. incollati	»	60 —	—

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggioraz.
613	Mobili di legno non imbottiti:			
a)	di legno curvato:			
	1. semplici (Nota invariata)	Q.le	65 —	1 —
	2. altri	»	180 —	0,2
b)	non nominati:			
	1. semplici: (Nota invariata)			
	a) mobili da salotto, sedie e altri sedili (Nota invariata)	»	57.50	1 —
	β) altri	»	57.50	1 —
	2. con un solo motivo ornamentale o semplicemente modanati: (Nota invariata)			
	a) mobili da salotto, sedie e altri sedili	»	90 —	1 —
	β) altri	»	90 —	1 —
	3. con più di un motivo ornamentale o con ornati di metallo: (Nota invariata)			
	a) mobili da salotto, sedie e altri sedili	»	145 —	1 —
	β) altri	»	145 —	1 —
614	Invariata			
615	Parti di mobili di legno:			
a)	piani e spalliere di legno curvato, per sedie, poltrone e divani:			
	1. semplici (Nota invariata)	»	55 —	1 —
	2. altri	»	100 —	0,9
b)	non nominate	—	Dazio dei mobili, secondo la qualità.	

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
616	Liste di legno per cornici:			
a)	greggie o semplicemente gessate, intonacate, colorite	Q.le	90 —	1 —
b)	verniciate, laccate, dipinte, dorate, argentate, scolpite, intagliate o con ornati di stucco o di pasta indurita	»	220 —	0,6
c)	con incrostazioni di avorio, di madreperla o di tartaruga	»	734 —	0,5
617	Invariata.			
618	Casse di legno da orologi:			
a)	scolpite, intarsiate, intagliate o con decorazioni di altra materia	»	220 —	0,3
b)	altre	»	73.40	0,5
619	Assicelle di legno traforate per telai meccanici	»	40 —	1 —
620	Forme per calzature	»	60 —	1 —
621	Persiane di legno avvolgibili	»	75 —	1 —
622	Tubetti, spole, fusi e rocchetti, di legno, per la filatura e la tessitura:			
a)	con accessori di metallo	»	69 —	1 —
b)	altri	»	60 —	1 —
	(Nota invariata)			
623	Utensili e lavori non nominati, di legno:			
a)	greggi	»	50 —	1 —
b)	puliti, dipinti o verniciati	»	60 —	1 —
c)	scolpiti o intagliati	»	80 —	1 —
891	Zoccoli	Paio	1,30	—
911 *b)*	Mercerie: di legno	Q.le	200 —	1 —
912 *d)*	Balocchi: di legno	»	300 —	0,5

Art. 2.

Il legno comune, il legno fino e la legna da ardere previsti dalle voci 604 *a* - 604 *b* e 605 della tariffa doganale in vigore, sono esonerati dal dazio del 15 per cento sul valore.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 608.

Determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie della Diocesi di Padova.

N. 608. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie della Diocesi di Padova.

Le seguenti Fabbricerie sono state composte di cinque membri effettivi ciascuna:

1. Annunciazione di Maria Vergine nella Cattedrale a Padova.
2. S. Sofia in S. Sofia a Padova.
3. S. Giustina V. e M. in S. Giustina a Padova.
4. S. Maria del Carmine nel Carmine a Padova.
5. S.S. Filippo e Giacomo (Vulgo Eremitani) a Padova.
6. S. Francesco d'Assisi in S. Francesco a Padova.
7. Santa Tecla (Duomo) in Este.
8. S. Giustina (Duomo) in Monselice.
9. S. Maria Assunta (Duomo) in Montagnana.

Le seguenti altre Fabbricerie sono state composte di tre membri effettivi ciascuna:

1. S. Andrea Apostolo in S. Andrea a Padova.
2. Immacolata Concezione in Ognissanti a Padova.
3. S. Benedetto Abate in S. Benedetto a Padova.
4. S. Croce in Padova.
5. S. Maria in Servi a Padova;
6. S. Maria in Torresino a Padova.
7. S. Nicolò Vescovo in S. Nicolò a Padova.
8. S. Daniele Lev. M. in S. Daniele a Padova.
9. S. Tomaso (Vulgo Filippini) a Padova.
10. S. Gaetano a Padova.
11. S. Antonio di Padova in Arcella a Padova.
12. S. Maria Assunta in Bassanello a Padova.
13. S. Lorenzo Lev. M. in Abano.
14. S. Giovanni Battista in Agna.
15. S. Tomaso Apostolo in Albignasego.
16. S. Eufemia in Antichiero a Padova.

17. S. Andrea Apostolo in Anguillara Veneta di Anguillara.
18. S. Michele Arcangelo in Arlesega di Mestrino.
19. S. Maria Assunta in Arquà di Arquà Petrarca.
20. S. Maria Assunta in Arre.
21. S.S. Martino e Lamberto Vescovo in Arsego.
22. S. Giacomo in Arzercavalli di Terrassa.
23. S. Maria Dolente in Arzarello, di Piove di Sacco.
24. Annunciazione di M. V. in Arzergrande.
25. S. Michele Arcangelo in Bagnoli.
26. S. Giovanni Battista in Balduina di S. Urbano;
27. S. Lorenzo Lev. M. in Baone.
28. S. Michele Arcangelo in Barbona.
29. S. Maria della Neve in Bastia di Rovolon.
30. S. Giacomo Apostolo in Battaglia.
31. S. Cuore di Gesù e S. Mariano Vescovo in Bertipaglia di Maserà.
32. S. Maria delle Neve in Boara Pisani di Boara.
33. Natività della Beata V. Maria in Boccon di Vò.
34. S. Antonio Abate in Borgoforte di Anguillara.
35. S. Eufemia in Borgoricco S. Eufemia di Borgoricco.
36. S. Leonardo in Borgoricco S. Leonardo di Borgoricco.
37. S. Marco in Borgo S. Marco di Montagnana.
38. S. Zenone in Borgo S. Zeno di Montagnana.
39. S. Maria e S. Teobaldo in Bosco di Rubano, di Rubano.
40. S. Agostino Vescovo in Bovolenta.
41. S. Paterniano in Brenta dell'Abbà di Correzzola.
42. Natività in Bresega di Ponso.
43. S.S. Pietro e Paolo in Bronzola di Campodarsego.
44. SS. Salvatore in Brugine.
45. S. Fabiano P. e S. Sebastiano in Brusegana a Padova (sub:).
46. S. Bernardino in Busiago di Camposanmartino.
47. S. Andrea Apostolo in Cadoneghe.
48. S.S. Filippo e Giacomo Apostoli in Cagnola di Cartura.
49. S. Giustina V. M. in Calaone di Baone.
50. S.S. Felice e Fortunato Martiri in Calcinara di Codevigo.
51. S. Benedetto Abate in Cambroso di Codevigo.
52. SS. Salvatore in Camin a Padova (sub:).
53. S.S. Pietro e Paolo Apostoli in Campagnola di Brugine.
54. S. Maria Assunta e S. Martino Vescovo in Campodarsego.
55. S. Marco Evangelista in Camposampiero S. Marco, di Camposampiero.
56. S. Martino in Camposanmartino.
57. S. Michele Arcangelo in Candiana.
58. S. Giovanni Battista in Carbonara di Rovolon;
59. Annunciazione di M. V. in Carceri.
60. S. Giorgio in Carmignano di S. Urbano.
61. S. Stefano Pm. in Carpanedo di Albignasego.
62. S. Giorgio M. in Carrara S. Giorgio.
63. S. Stefano Pm. in Carrara S. Stefano.
64. S. Maria Assunta in Cartura.
65. S. Maria in Casale Scodosia di Casale.
66. Purificazione di M. V. in Casalserugo.
67. S. Prosdocimo Vescovo in Castelbaldo.
68. S. Biagio Vescovo in Castelnuovo di Teolo.
69. Invenzione della S. Croce in Cervarese di S. Croce, di Cervarese.
70. S. Maria Assunta in Chiesanuova a Padova.
71. S. Maria Assunta in Cinto Euganeo di Cinto.
72. S. Prosdocino e S. Donato Vesc. in Cittadella.
73. S. Donato Vesc. in Civè di Correzzola.
74. S. Zaccaria Prof. in Codevigo.
75. SS. Trinità in Codiverno di Vigonza, di Vigonza.
76. S. Maria Assunta in Concadalbero di Correzzola.
77. S. Lorenzo di Lev. Mart. in Conselve.
78. S. Biagio Vesc. in Cornegliana di Carrara S. Stefano.
79. S.S. Nazario e Celso in Cornoleda di Cinto.
80. S. Leonardo in Correzzola.
81. S. Tomaso Ap. in Corte, di Piove di Sacco.
82. S.S. Nazario e Celso Mm. in Cortelà di Vò.
83. S. Pietro Ap. in Creola di Saccolongo.
84. S. Giuliana Verg. in Curtarolo.
85. S. Maria delle Grazie in Este.
86. S. Pietro Apostolo in Faedo di Cinto Euganeo.
87. S. Nicolò Vesc. in Fiumicello di Campodarsego.
88. S. Donato in Fontanafredda di Cinto Euganeo.
89. S. Maria Ass. in Fossaragna di Bovolenta.
90. S. Giacomo Ap. in Fratte, di S. Giust. in Colle.
91. S. Maria Assunta in Galzignano.
92. S. Liberale M. in Gorgo di Cartura.
93. S. Clemente P. in Granze di Camin, di Padova (sub.).
94. S. Crestina V. e M. in Granze di Vescovana di Granze.
95. S. Leonardo Conf. in Isola dell'Alba di Polverara.
96. S. Bernardo Ab. in Laghi di Cittadella.
97. S. Biagio Vesc. M. in Legnaro.
98. S.S. Felice e Fortunato Mm. in Limena.
99. S. Andrea in Lione di Maserà.
100. S. Giov. Battista in Lissaro di Mestrino.
101. S.S. Leonzio e Carpoforo in Lozzo Atestino, di Lozzo.
102. S. Martino Vesc. in Luvigliano di Torreglia.
103. Natività di S. M. in Mandria di Padova.
104. S. Nicolò Vesc. in Marendole di Monselice.
105. S. Prosdocimo Vesc. in Marsango di Campo San Martino.
106. Natività di S. M. in Maserà.
107. S. Bartolomeo Ap. in Masi.
108. S. Fidenzio Vesc. in Megliadino S. Fidenzio.
109. S. Vitale M. in Megliadino S. Vitale.
110. S. Antonio in Meianiga di Cadoneghe.
111. Natività di S. Maria in Merlara.
112. S. Bartolomeo Ap. in Mestrino.
113. S. Bartolomeo Ap. in Montà di Padova (sub.).
114. S. Michele Arc. in Montemerlo di Cervarese Santa Croce.
115. Comunicazione di M. V. in Monteortone di Abano.
116. S. Bartolomeo Ap. in Monterosso di Abano.
117. S. Paolo in Monticelli di Monselice.
118. S. Andrea in Motta d'Este, di Este.
119. S. Maria Assunta in Murelle di Villanova di Camposampiero.
120. Purificazione di M. V. in Non di Curtarolo.
121. S.S. Pietro e Paolo App. in Noventa Padovana di Noventa.
122. S. Biagio Vescovo in Onara di S. Tombolo.
123. S. Giov. Battista in Ospedaletto Eugano, di Ospedaletto.
124. S.S. Vincenzo e Anastasio Mm. in Peraga di Vigonza.
125. S. Andrea Ap. in Perarolo di Vigonza.
126. S. Giustina V. e M. in Pernumia.
127. S. Antonio Abate in Piacenza d'Adige.
128. S. Ambrogio Vesc. in Pionca di Vigonza.

129. S. Martino Vesc. in Piove di Sacco.
130. S. Maria Assunta in Piovega, di Piove di Sacco.
131. S. Fidenzio Vesc. in Polverara.
132. S. Maria Assunta in Ponso.
133. S. Leonardo in Ponte Casale di Candiana.
134. S. Marco Evangelista in Pontedibrenta di Padova (sub.).
135. S. Andrea Ap. in Pontelongo.
136. S. Nicolò in Ponte S. Nicolò.
137. Natività di S. M. in Pozzonovo.
138. SS. Trinità in Pra d'Este di Este.
139. S. Maria Assunta in Praglia di Teolo.
140. S. Daniele Lev. in Reschigliano di Campodarsego.
141. S. Basilio Magno in Roncaglia di Ponte S. Nicolò.
142. S. Fidenzio in Roncaiette di Ponte S. Nicolò.
143. S. Giacomo Ap. in Ronchi di Campanile, di Villafranca.
144. S. Martino Vesc. in Ronchi di Casalserugo, di Casalserugo.
145. S. Daniele Prof. in Rosara di Codevigo.
146. S. Giorgio M. in Rovolon.
147. S. Maria Assunta in Rubano.
148. S. Maria Assunta in Saccolongo.
149. S. Maria Assunta in Salboro di Padova (sub.).
150. S. Lorenzo Lev. M. in Saletto di Montagnana.
151. S. Silvestro Papa in Saletto di Vigodarzere, di Vigodarzere.
152. S. Andrea Ap. in S. Andrea di Campodarsego, di Campodarsego.
153. S. Michele Arc. in S. Angelo di Piove.
154. S. Anna in S. Anna Morosina di S. Giorgio in Bosco.
155. S. Bartolomeo Ap. in S. Bartolo di Monselice, di Monselice.
156. Invenzione della SS. Croce in S. Croce di Ospedaletto di Ospedaletto Euganeo.
157. S. Elena in S. Elena.
158. S. Giorgio in S. Giorgio delle Pertiche.
159. S. Giustina V. M. in S. Giustina in Colle.
160. S. Gregorio Magno in S. Gregorio di Padova (sub.).
161. S. Lazzaro in S. Lazzaro di Padova (sub.).
162. S. Margherita in S. Margherita d'Adige.
163. Natività di S. Maria in S. Maria di Veggiano, di Veggiano.
164. S. Michele Arc. in S. Michele delle Badesse di Borgoricco.
165. S. Pietro Ap. in S. Pietro Montagnon.
166. S. Pietro Ap. in San Pietro Viminario.
167. SS. Salvatore in S. Salvaro di Urbana.
168. S. Siro in S. Siro di Bagnoli.
169. S. Urbano Papa M. in S. Urbano.
170. S. Vito in S. Vito oltre Brenta di Vigonza.
171. S. Martino Vesc. in Saonara.
172. S. Fidenzio Vescovo in Sambula di Rubano.
173. Natività della B. V. in Schiavonia di Este.
174. S. Michele Arc. in Selvazzano.
175. S. Maria Assunta in Solesino.
176. S. Caterina V. M. in Stanghella.
177. S.S. Cosma e Damiano Mm. in Stortola di Monselice.
178. S. Pietro in Tavo di Vigodarzere.
179. S.S. Cosma e Damiano in Tegi di Sopra, di Villafranca Padovana.
180. S. Ticolò Vesc. in Tegi di Sotto, di Villafranca Padovana.
181. S. Bartolomeo Ap. in Tencarola di Selvazzano.
182. S. Giustina V. M. in Teolo.
183. Immacolata Concezione di M. V. in Terradura di Carrara S. Giorgio.
184. S. Gaetano Thiene in Terranegra di Padova.
185. S. Geminiano Vesc. in Terranova di Pontelongo.
186. S. Tomaso Ap. in Terrassa Padovana di Terrassa.
187. S. Paterniano Vescovo in Tognana, di Piove di Sacco.
188. S. Michele Arc. in Torre, Padova.
189. S. Cuore di Gesù in Torreglia.
190. S. Lorenzo Lev. M. in Trambacche di Veggiano.
191. S. Martino Vescovo in Tribano.
192. S. Rosario di M. V. in Turri di S. Pietro Montagnon.
193. S. Gallo in Urbana.
194. S. Giorgio M. in Valle S. Giorgio di Baone.
195. Annunciazione di M. V. in Valli Moccinghe di Piacenza d'Adige.
196. S. Pietro Ap. in Vallonga di Arzergrande.
197. S. Bartolomeo in Valnogaredo di Cinto Eugeneo.
198. S. Lorenzo M. in Valsanzibio di Galzignano.
199. S. Matteo Ap. in Vanzo di S. Pietro Viminario.
200. S. Andrea Ap. in Veggiano di Mestrino.
201. S. Giovanni Battista in Vescovana.
202. S. Giovanni Battista in Vighizzolo.
203. S. Martino Vesc. in Vigodarzere.
204. S. Margherita in Vigonza.
205. S. Giacomo Ap. in Vigorovea di S. Angelo di Piove.
206. S.S. Nicolò e Rocco in Villadelbosco di Correzzola.
207. S. Giuseppe e S. Giuliana in Villadelconte.
208. S. Andrea Ap. in Villa Estense.
209. S. Cecilia V. M. in Villafranca Padovana, di Villafranca.
210. S. Prosdocimo Vesc. in Villaguattera di Rubano.
211. S. Prosdocimo Vesc. in Villanova di Villanova di Camposampiero.
212. S. Maria in Villa presso Teolo, di Teolo.
213. S.S. Simone e Guida App. in Villatora di Saonara.
214. S. Lorenzo Lev. Mart. in Vò di Vò Euganeo.
215. S.S. Pietro e Paolo in Voltabarozzo di Padova.
216. S. Martino Vesc. in Voltabrusegana di Padova.
217. S. Felice Papa M. in Zovon di Vò Euganeo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 21 dicembre 1933.
Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Avellino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1900 che approva l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Avellino;
Visto il decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918 che approva l'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella Provincia medesima;
Visto lo schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici comprendente la sorgente Fonte;
Visti gli atti dell'istruttoria esperita in conformità delle disposizioni del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche;

Considerato che in seguito alla pubblicazione del cennato schema di elenco pervennero all'Autorità competente quindici domande di riconoscimento in alcune delle quali si fa anche opposizione al cennato schema di elenco suppletivo, deducendosi che la sorgente Fonte in esso iscritta appartiene ai frontisti del canale derivatore;

Considerato che la sorgente Fonte iscritta in detto schema di elenco, come dimostrano, tra l'altro, le domande di riconoscimento, è destinata alla irrigazione di fondi per notevole superficie e all'alimentazione di diversi opifici, sia direttamente per mezzo di un canale derivato dalla sorgente stessa, sia per mezzo di altro canale che, insieme ad altre acque, riceve quelle di supero del primo;

Considerato che la sorgente sgorga naturalmente dal terreno ed è parte del torrente Asso;

Che su di essa sorsero sin da epoca remota contestazioni fra il comune di S. Andrea di Conza e la Mensa Arcivescovile di Conza e fu dichiarata pubblica dalla Commissione feudale sin dal 1809, con apposita decisione emessa per dirimere le citate contestazioni;

Che, riconoscendosi per quanto sopra nella cennata sorgente i caratteri di pubblicità voluti dalla legge può il cennato schema di elenco suppletivo approvarsi, respingendosi le opposizioni;

Visto il voto 1° marzo 1933, n. 368, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e l'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinte le suddette opposizioni è approvato il secondo elenco supplettivo delle acque pubbliche della provincia di Avellino, giusta l'unito esemplare, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1934 - *Anno XII*
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 265.

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Avellino.

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.
Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ord. (1)	DENOMINAZIONE DA VALLE VERSO MONTE (2)	Foce o sbocco (3)	Comuni toccati od attraversati (4)	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua (5)
162 *bis*	Sorgente Fonte.	Vallone del-l'Arso	S. Andrea di Conza	Tutta la sorgente

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(6108)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1934.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di Frignano Piccolo ad esercitare il credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria di Frignano Piccolo fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario, previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermedio della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 24 settembre 1929, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con nota del 17 marzo 1934, n. 27887;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cassa agraria di Frignano Piccolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6232)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1934.
Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Ritenuta l'opportunità di disporre la inserzione nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Gorizia, approvato con R. decreto 9 dicembre 1929, n. 3912/8053, dei corsi d'acqua sottoindicati:

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suindicate disposizioni, viene pubblicato il seguente schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Gorizia:

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Rio Repec e sorgente Repec	Rio Bela	Caporetto	Tutto il suo corso.
2	Rio Tresilo e sorgente Tresiglia	Rio Koziek	Id.	Id.
3	Fosso Kaberiscek . . .	Rio Idria	Id.	Id.
4	Rio Caporetto	Id.	Id.	Id.
5	Rio Chiapovano	Sotterraneo	Chiapovano	Id.
6	Rio Poggio Chiapovano .	Id.	Id.	Id.
7	Sorgente Fontefredda . .	Fiume Isonzo	Gorizia	Id.
8	Roiello dei Gorghi o Branco delle Fontane	Id.	Farra e Gradisca	Tutto il suo corso (1).
9	Ruscello Ribarska Grapa	Rio Canomlica	Idria	Id.
10	Rio Javornizza e sorgente Javornizza	Id.	Id.	Id.
11	Sorgente Podrotea . . .	Fiume Idria	Montenero d'Idria . . .	Id
12	Rio Suset e sorgente Suset	Ruscello Mocilnik . . .	S. Vito di Vipacco . . .	Fino al confine con la provincia di Trieste.

(1) Sostituisce la Roia del Salet N. 1069.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gli interessati potranno produrre opposizione e la provincia di Gorizia potrà presentare le sue osservazioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Gorizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: Di Crollalanza.

(6197)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1934.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria cooperativa di Biancavilla per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria cooperativa di Biancavilla fu autorizzata a compiere le operazioni di credito di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermedio della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 30 giugno 1929, ai sensi dell'art. 30 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota n. 3908 del 27 marzo 1934;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cassa agraria cooperativa di Biancavilla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: Acerbo.

(6233)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un lascito di L. 10.000 disposto dal sig. Emilio Pagano.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista l'istanza 9 marzo 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede che l'Opera medesima sia autorizzata,

a norma dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, ad accettare la somma di L. 10.000 lasciata all'Opera maternità e infanzia di Milano, dal sig. Emilio Pagano con testamento olografo 15 dicembre 1931 pubblicato con atto 17 gennaio 1934 del notaio Valagussa;

Veduto il certificato di eseguita pubblicazione dell'avviso ai successibili ex lege del benefattore dal quale risulta che non è stata presentata alcuna opposizione alle disposizioni testamentarie;

Veduto l'art. 1, commi 3° e 4°, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è autorizzata ad accettare il lascito sopra indicato.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6234)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1934.

Norme per l'importazione a dazio ridotto del legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno e del legno di faggio segato in tavole e delle assicelle di faggio destinati alla fabbricazione di casse e cassette da imballaggio per agrumi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1934, n. 607, recante variazioni alla tariffa dei dazi doganali;

Determina:

Art. 1.

L'importazione col dazio ridotto di una lira il quintale del legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), è concessa, entro i limiti del contingente annuo di quintali 800.000, stabilito col R. decreto-legge suindicato, dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, su regolare richiesta degl'importatori, corredata da certificato del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa, attestante che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione della pasta di legno.

Art. 2.

L'importazione col dazio ridotto di L. 1,10 il quintale del legno di faggio segato in tavole dello spessore di mm. 17 o più, fino a mm. 22, destinato alla fabbricazione delle casse da imballaggio per agrumi da esportare, e delle assicelle di faggio destinate al medesimo impiego, è concessa, entro i limiti dei rispettivi contingenti annui di quintali 350.000 e di quintali 120.000 stabiliti col R. decreto-legge 9 aprile 1934, n. 607, dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, su richiesta degl'importatori corredata da certificato del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa, attestante che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione delle casse per imballaggio di agrumi.

Art. 3.

Nelle dichiarazioni per importazione a dazio ridotto del legno comune rozzo e delle tavole ed assicelle di faggio, dovrà essere indicato lo stabilimento di destinazione.

La dogana rilascerà la merce a libera disposizione dell'importatore; ma, se lo stabilimento destinatario è compreso nella giurisdizione di altra circoscrizione doganale, segnalerà la spedizione al direttore superiore della Circoscrizione competente, ai fini degli accertamenti circa l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

Presso gli stabilimenti in cui avviene la trasformazione in pasta di legno del legno comune rozzo importato a dazio ridotto, sarà tenuto, a cura delle ditte esercenti gli stabilimenti stessi, un registro di carico e scarico i cui fogli dovranno essere previamente numerati e vidimati dalla dogana competente per territorio.

In detto registro nella parte del carico saranno indicate le singole partite di legname introdotte, con riferimento alle bollette doganali di importazione, e, nella parte dello scarico, le quantità di pasta di legno meccanica, o di pasta di legno chimica, ottenute; la percentuale di rendimento per ciascuna partita e gli estremi delle note di spedizione o di consegna con le quali la pasta di legno è stata passata ai consumatori, o, comunque, la dimostrazione dell'ulteriore esito dei quantitativi di pasta di legno ottenuta.

Art. 5.

Le casse o cassette, ottenute con l'impiego di tavole o di assicelle di faggio importate a dazio ridotto, dovranno dai fabbricanti esser cedute esclusivamente ad esportatori di agrumi regolarmente autorizzati a' termini della legge sugli albi degli esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari.

Presso gli stabilimenti in cui si fabbricano le casse o cassette sarà tenuto, a cura delle ditte esercenti gli stabilimenti stessi, un registro di carico e scarico i cui fogli dovranno essere previamente numerati e vidimati dalla dogana competente per territorio.

Nel detto registro saranno nella parte del carico indicate le partite di tavole od assicelle introdotte, con riferimento alle bollette doganali di importazione, e nella parte dello scarico le quantità ed il numero delle casse o cassette ottenute e gli estremi delle note di spedizione o di consegna con le quali le casse o cassette sono state passate agli acquirenti esportatori di agrumi.

Per quanto riguarda il legno segato in tavole, sarà inoltre fatto risultare in detto registro, in rispetto a ciascuna partita, lo sfrido di lavorazione.

A corredo del registro dovranno essere custoditi, per poter essere esibiti in qualsiasi momento ai funzionari o agli agenti di vigilanza, i documenti con i quali gli acquirenti hanno accusato ricevuta delle casse o cassette di cui si tratta.

Il fabbricante dovrà, inoltre, segnalare alla fine di ciascuna decade al direttore superiore della Circoscrizione doganale nella cui giurisdizione trovasi lo stabilimento, le consegne di casse o cassette effettuate nella decade, con la precisa indicazione, per ciascuna consegna, della quantità della merce e del nome e domicilio del destinatario.

Art. 6.

I direttori superiori delle Circoscrizioni doganali nella cui giurisdizione trovansi stabilimenti per la fabbricazione di pasta di legno o di casse e cassette per imballaggio di agrumi, con impiego, rispettivamente, di legno comune rozzo, ovvero di tavole e assicelle di faggio, importati a dazio ridotto, prov-

vederanno, d'intesa con i competenti Comandi della Regia guardia di finanza, ad accertamenti sulla lavorazione e sulla regolare tenuta del registro di carico e scarico, mediante saltuari sopraluoghi in fabbrica.

Art. 7.

Saranno considerati, a' termini della legge doganale, come importati in contrabbando il legno comune rozzo e le tavole e assicelle di faggio importati a dazio ridotto a norma delle precedenti disposizioni e che risultino impiegati per usi diversi da quelli per i quali l'agevolezza è stata concessa.

Roma, addì 18 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6261)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1489.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pasquale Scherian di Antonio, nato a Muggia il 30 marzo 1903 e residente a Braghetti, 375, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Scherian nata Mercandel di Giuseppe, nata il 1° settembre 1901, moglie;
2. Alba di Pasquale, nata il 7 giugno 1925, figlia;
3. Remigia di Pasquale, nata il 30 marzo 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1098)

N. 11419-1490.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Pietro Scherian di Antonio, nato a Muggia l'11 maggio 1872 e residente a Bosici, 117, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bosich Giovanna di Giacomo, nata il 18 febbraio 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1099)

N. 11419-1491.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Scherian di Giuseppe, nato a Muggia il 2 febbraio 1897 e residente ad Ancarano, 301, è restituito nella forma italiana di « Scheriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Scherian nata Angelini di Giacomo, nata il 28 aprile 1897, moglie;
2. Giovanna di Giovanni, nata il 18 marzo 1919, figlia;
3. Renato di Giovanni, nato il 1° agosto 1920, figlio;
4. Giovanni di Giovanni, nato il 26 agosto 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1100)

N. 11419-1497.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Skoria di Giuseppe, nato a Muggia il 27 marzo 1872 e residente ad Albaro, 231, è restituito nella forma italiana di « Scoria ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Skoria nata Bertoch di Tomaso, nata il 20 gennaio 1876, moglie;
2. Mario di Giuseppe, nato il 3 agosto 1904, figlio;
3. Arturo di Giuseppe, nato il 24 maggio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1101)

N. 11419-1499.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Skoria di Pietro, nato a Muggia il 15 gennaio 1884 e residente a Piasò, 505, è restituito nella forma italiana di « Scoria ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Skoria nata Razem di Giacomo, nata il 16 giugno 1894, moglie;
2. Giovanni di Pietro, nato il 10 giugno 1910, figlio;
3. Romano di Pietro, nato il 15 maggio 1913, figlio;
4. Antonia di Pietro, nata il 31 dicembre 1915, figlia;
5. Pierina di Pietro, nata il 17 marzo 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1102)

N. 11419-376.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ronch Enrico fu Giuseppe e fu Breiner Anna, nato a Hindenburg (Tirolo) il 7 luglio 1889 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Rocco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Fatica Elena fu Francesco, nata il 4 maggio 1897, moglie;
2. Ronch Elena di Enrico, nata il 27 marzo 1917, figlia;
3. Ronch Enrico di Enrico, nato il 27 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1208)

N. 11419-375.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignach Arturo di Giuseppe e di Neri Angela, nato ad Ita Tiba (Brasile) il 20 settembre 1891 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pacor Maria di Giuseppe, nata il 22 giugno 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1209)

N. 11419-374.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zuccherich Biagio di Matteo e di Cattarin Maria, nato a Dignano il 26 agosto 1902 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Zuccheri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Benes Elisa di Giuseppe, nata il 25 gennaio 1903, moglie;
2. Zuccherich Gioconda di Biagio, nata il 5 febbraio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1210)

N. 11419-371.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zorzettig Eugenio Giuseppe di Antonio Stefano e di Anna Bront, nato a Dolegna del Collio il 18 marzo 1896 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Zorzetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Tuzzi Adele Maria di Ernesto, nata il 13 marzo 1905, moglie;
2. Zorzettig Nerina Ernesta di Eugenio Giuseppe, nata il 3 febbraio 1925, figlia;
3. Zorzettig Ester Anna di Eugenio Giuseppe, nato il 28 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1211)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano dei torrenti Fellicarolo e Leo in provincia di Modena.

Con decreto Ministeriale 7 aprile 1934, n. 1019, è stato approvato l'elenco, e la relativa planimetria, dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dei torrenti Fellicarolo e Leo in territorio del comune di Fanano (Modena), in base al progetto del-l'aprile 1933 e compilato dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Modena.

(6248)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione della strada interpoderale « Ratisio Nuovo Prifol » in provincia di Bolzano.

Con R. decreto 8 febbraio 1934, n. 904, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 6, foglio n. 50, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione della strada interpoderale « Ratisio Nuovo Prifol » con sede in Senales, provincia di Bolzano.

La costituzione del detto Consorzio di cui fanno parte 106 ditte, con un comprensorio di ettari 13.398,37,58, è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Madonna di Senales il 30 aprile 1933.

(6249)

Ampliamento del comprensorio del « Consorzio per la trasformazione fondiaria della bassa valle del fiume Mignone » in provincia di Viterbo.

Con R. decreto 8 febbraio 1934, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1934 al registro 7 Ministero agricoltura e foreste, foglio 76, il comprensorio del « Consorzio per la trasformazione fondiaria della bassa valle del fiume Mignone » (provincia di Viterbo) è stato ampliato, portandolo da ettari 6381 a ettari 10578 circa.

Il Consorzio dovrà, entro il termine di sei mesi dalla notifica del decreto, modificare il proprio statuto per tener conto delle variazioni apportate alla propria circoscrizione territoriale e sottoporlo quindi alla prescritta approvazione del Ministero

(6250)

Dimissioni dell'on. Fortunato Tommaso Arnone dalla carica di commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Media Valle del Crati (Cosenza).

Con R. decreto 8 marzo 1934, n. 1405, l'on. Fortunato Tommaso Arnoni, in seguito a sue dimissioni è stato esonerato dalla gestione straordinaria del Consorzio di bonifica della Media Valle del Crati (Cosenza).

(6251)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 89.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 aprile 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.68
Inghilterra (Sterlina)	60 —
Francia (Franco)	77.075
Svizzera (Franco)	378.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.775
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.68
Cecoslovacchia (Corona)	49.30
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.725
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.622
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.06
Olanda (Fiorino)	8.04
Polonia (Zloty)	223 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	162.75
Svezia (Corona)	3.15
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	78.625
Id. 3,50 % (1902)	78.625
Id. 8 % lordo	60.30
Prestito Conversione 3,50 %	82.70
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.05
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.775
Id. id. id. 1940	105.80
Id. id. id. 1941	105.80
Id. id. id. 1943	99.675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90.925

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore, in via provvisoria, dell'Accordo italo-austriaco concernente il regime convenzionale dei legnami.

In data 17 aprile 1934 si è proceduto in Roma, fra il Ministero degli affari esteri e la Legazione d'Austria, ad uno scambio di note che fissa al 23 aprile 1934 l'entrata in vigore, in via provvisoria, dell'Accordo italo-austriaco concernente il regime convenzionale dei legnami, concluso mediante scambio di note effettuato in Roma il 19 ottobre 1933.

(6264)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 21 posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine delle Capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 18 agosto 1920, n. 1258, che provvede al riordinamento organico del personale d'ordine delle Capitanerie di porto;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, variazioni e aggiunte;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e le relative norme integrative emanate con la legge 5 gennaio 1927, n. 27;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201 e successive integrazioni;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, che stabilisce le norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1390, riguardante l'ordinamento degli organici della marina mercantile;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 21 posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il presente concorso è riservato ai dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, dei ruoli considerati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, che alla data del 18 dicembre 1930, appartengono al personale subalterno e a quello che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato e che esercitì, alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del gruppo *C*, del ruolo della carriera d'ordine.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per i candidati di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età, ma è necessario il possesso, alla data del 18 dicembre 1930, del titolo di studio prescritto per l'ammissione nei ruoli di gruppo *C*.

Possono, peraltro, essere ammessi al concorso anche gli aspiranti che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio, abbiano esercitato, da almeno due anni alla data del 18 dicembre 1930, attribuzioni proprie del personale di gruppo *C*, e siano dal proprio Consiglio di amministrazione, giudicati meritevoli di parteciparvi, nonchè gli agenti subalterni invalidi di guerra, di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti del titolo di studio necessario o, altrimenti, abbiano esercitato almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie della categoria d'ordine e siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1930, n. 1733, i posti indicati nel precedente art. 1, saranno conferiti, con assoluta precedenza, ai subalterni invalidi di guerra, contemplati nell'art. 3 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201, che conseguano l'idoneità nel concorso.

Art. 3.

I posti che rimarranno disponibili, dopo quelli di cui all'ultimo comma del precedente articolo, saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza, se applicabile, del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con l'aggiunta di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, in proporzione, cioè, di due terzi ai candidati ex combattenti od orfani di guerra, e di un terzo agli altri concorrenti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno pervenire al Ministero delle comunicazioni — Ispettorato delle Capitanerie di porto — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1° certificato di nascita su carta bollata, debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18;

2° diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente, conseguito in base al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di scuole complementari o professionali di 2° grado.

E' pure valida agli effetti dell'ammissione al concorso, la licenza ginnasiale o di scuola tecnica e quella del triennio preparatorio delle scuole o degli istituti commerciali statali, conseguita secondo i precedenti ordinamenti scolastici;

3° certificato del podestà del Comune di nascita, in carta bollata, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro ai quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato, legalizzato, del podestà del Comune ove il candidato ha l'abituale residenza o domicilio, attestante la regolare condotta morale e politica;

5° certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata, nel quale la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato medico legalizzato, sulla prescritta carta bollata, attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

Gl'invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale, dovranno produrre il certificato di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma indicata dall'art. 15 del predetto decreto.

La Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli ex combattenti e gli invalidi di guerra dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio di matricola militare con annotate le benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dalle autorità o dagli enti all'uopo autorizzati;

8° copia aggiornata dello stato di famiglia, in carta bollata da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha l'abituale residenza;

9° fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

10° certificato di iscrizione al P. N. F. o ai Fasci Giovanili, a seconda della età, su carta bollata da L. 3, rilasciato dal Segretario Federale Provinciale competente, per l'anno XII, con indicazione della data d'iscrizione.

Art. 5.

Gli aspiranti agenti subalterni che non sono provvisti del prescritto titolo di studio, ma che hanno quello per partecipare al presente concorso, dovranno unire alla domanda un certificato rilasciato dal competente capo ufficio dal quale risultino specificate la durata dei servizi a cui vennero adibiti dal 30 dicembre 1928 in poi per gli invalidi di guerra e dal 18 dicembre dello stesso anno gli altri.

Il personale straordinario, avventizio, diurnista, cottimista, ecc., che abbia diritto a prendere parte al presente concorso, sia o no provvisto del titolo di studio richiesto, dovrà unire all'istanza un certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui si rilevino gli estremi dell'assunzione in servizio, la data di inizio e la durata e qualità del servizio stesso, nonchè il parere favorevole del proprio Consiglio di amministrazione.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 9, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi a quella della loro presentazione.

Sono esenti dalla legalizzazione i certificati vidimati o rilasciati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6. Essi, però, sono tenuti a produrre copia aggiornata dello stato matricolare e, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario od altro valido documento d'identità personale, munito di fotografia.

Non sarà tenuto conto delle domande che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato nè di quelle che non risultassero regolarmente documentate.

Art. 6.

Il Ministro con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al presente concorso.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

un colonnello di porto, presidente;

due tenenti colonnelli o un tenente colonnello ed un maggiore di porto, membri.

Un archivista capo delle Capitanerie di porto eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 8.

L'esame avrà luogo in Roma presso il Ministero delle comunicazioni — Ispettorato delle Capitanerie di porto — e consterà delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio un mese dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingue estere verrà assegnato un coefficiente che sarà aggiunto alla media riportata negli esami delle altre materie scritte, sempre che la prova stessa abbia ottenuta una votazione media di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media delle votazioni riportate nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Le nomine di cui al presente concorso saranno conferite secondo le votazioni riportate e tenendo conto delle precedenze stabilite dagli articoli 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con l'aggiunta di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 10.

I vincitori saranno sottoposti al periodo di prova previsto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Sono esenti dal servizio di prova i candidati che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 2, comma ultimo, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, numero 1733.

Durante tale periodo saranno corrisposti l'assegno mensile lordo di L. 425 e l'aggiunta di famiglia spettante a norma di legge, ridotti del 12 % per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491.

Per il personale proveniente da altri ruoli detti emolumenti saranno integrati con l'assegno personale previsto dagli articoli 2 e 7, rispettivamente dei Regi decreti 10 gennaio 1926, n. 46, e 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.

Art. 12.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami e quanto altro non previsto nei precedenti articoli, valgono le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 13.

Le donne sono escluse dal partecipare al presente concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
per l'ammissione ai posti di applicato nelle Capitanerie di porto.

ESAME SCRITTO.

1. Composizione italiana (su facile tema che valga però a rassicurare sulla conoscenza da parte del candidato delle regole di grammatica e di sintassi, ore sei).
2. Risoluzione di un problema di aritmetica (sino alla regola del tre composto, ore sei).
3. Saggio di calligrafia (compilazione di un prospetto statistico, ore 5). Scrittura a macchina sotto dettatura (minuti 5); copiatura (minuti 10).
4. Prova facoltativa di lingue estere (traduzione dalle lingue estere in lingua italiana; ore 4).

ESAME ORALE.

Durata dell'esame: non più di mezz'ora per ciascun candidato.

1. Nozioni generali della storia d'Italia.
2. Nozioni di geografia fisica e politica. L'Europa in generale, l'Italia in particolare, cenni sulle altre parti del mondo.
3. Statuto fondamentale del Regno e cenni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.
4. Principi generali sull'ordinamento dell'Amministrazione marittima.
5. Regolamento sul servizio di registrazione e di archivio.
6. Nozioni di statistica.

Il Ministro: CIANO.

(6273)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.